



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 31 marzo 2021

Articoli

Articolo 1 – Oggetto.....	2
Articolo 2 – Disposizioni generali.....	2
Articolo 3 – Presupposto del canone.....	2
Articolo 4 – Soggetto passivo.....	2
Articolo 5 – Commercio su aree pubbliche.....	2
Articolo 6 – Rilascio dell'autorizzazione.....	3
Articolo 7 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	3
Articolo 8 – Determinazione del canone.....	3
Articolo 9 – Mercato tradizionali e mercati periodici tematici.....	4
Articolo 10 – Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	4
Articolo 11 – Occupazione per commercio itinerante.....	5
Articolo 12 – Spuntisti: definizione e modalità di applicazione del canone.....	5
Articolo 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone.....	6
Articolo 14 – Accertamenti e Recupero canone.....	6
Articolo 15 – Sanzioni e indennità.....	7
Articolo 16 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	8
Articolo 17 – Sospensione dell'attività di vendita.....	8
Articolo 18 – Autotutela.....	9
Articolo 19 – Riscossione coattiva.....	9
Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali.....	9
Allegato A DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....	11

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Perosa Argentina.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ARTICOLO 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ARTICOLO 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

ARTICOLO 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette, così come specificato dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del servizio competente in regime di concessione decennale nei mercati o gruppi di posteggi a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese o con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione nei mercati a cadenza superiore alla mensile.

ARTICOLO 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

ARTICOLO 7 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, comma 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La tariffa standard annua si applica per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare mentre la tariffa standard giornaliera si applica per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Rispetto alla tariffa standard di riferimento, viene compiuta una valutazione del maggiore o minor valore, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione come da allegato "A" del presente regolamento.
4. I coefficienti di cui al precedente comma e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione devono essere approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 8 - Determinazione del canone

1. Il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.

2. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria base annuale o giornaliera per il coefficiente di valutazione (come indicato nel precedente articolo 9) e per il numero dei metri quadrati dello stallo.
3. Il canone, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee ossia delle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147.
4. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
5. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.
6. Con riguardo ai mercati con frequenza settimanale in caso di occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone viene ridotto del 50%.

ARTICOLO 9 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. In applicazione delle norme di programmazione, ai principi e criteri fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale e dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, vengono definite le seguenti competenze:
 - **Consiglio Comunale:** al Consiglio Comunale compete:
 - a) l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), della DCR n. 626-3799/2000;
 - b) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento definitivo di tutte le manifestazioni di commercio su area pubblica sulle aree di cui al punto precedente; □ **Giunta Comunale:** alla Giunta Comunale compete:
 - a) l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), della DCR n. 626-3799/2000;
 - b) l'individuazione delle aree alternative alle forme mercatali, di cui all'art 4, della DCR n. 626-3799/2000 (aree extramercatali);
 - c) lo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica;
 - d) le modifiche delle aree o delle specializzazioni merceologiche.
 - **Sindaco:** al Sindaco compete:
 - a) l'adozione delle ordinanze d'urgenza, qualora sia necessario procedere allo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica, per motivi di igiene, sanità o sicurezza pubblica;
 - **Responsabile del Servizio:** al Responsabile del Servizio compete:
 - a) Il rilascio delle autorizzazioni o altri titoli autorizzatori equipollenti per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio od itinerante;
 - b) Il rilascio delle concessioni di posteggio;
 - c) Il rilascio delle concessioni di posteggio di cui al decreto legislativo 228/2001 ai produttori agricoli che intendano esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati.

2. Ai suddetti organi spettano altresì le funzioni specificamente loro attribuite dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

ARTICOLO 10 – Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

ARTICOLO 11 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

ARTICOLO 12 – Spuntisti: definizione e modalità di applicazione del canone

1. Qualora il titolare dello stallo non si presenti al mercato entro l'ora stabilita, lo stallo viene assegnato per la giornata all'operatore "spuntista" che, avendo titolo per esercitare il commercio su area pubblica, si sia presentato entro l'ora prevista. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con carta di identità, licenza di commercio ambulante in originale, visura camerale, documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione se dipendente e permesso di soggiorno se cittadino extraUnione Europea.
Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.
La scelta dello stallo (di stessa tipologia merceologica), viene effettuata dal singolo operatore, salvo diversa disposizione della Polizia Locale, basata su valutazione di ordine, sicurezza e salute pubblica. Verranno conteggiate le presenze di spuntisti che non hanno potuto operare a causa della non disponibilità di posteggi liberi.
Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che, nonostante la disponibilità di posteggi, decidano di non piazzare.
Gli spuntisti presenti ai quali è assegnato uno stallo sono tenuti a versare il canone di concessione di suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera in base ai mq dello stallo stesso e alla tipologia di merce venduta (alimentare o extra-alimentare).
2. In caso di morosità, lo spuntista non potrà essere assegnatario di stallo nelle successive giornate di mercato.
3. Per quanto non specificamente trattato, si rimanda ai contenuti della normativa vigente e del Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su area pubblica, con particolare attenzione all'Allegato A del D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001.

ARTICOLO 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
2. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o in caso di rinnovo della medesima deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 250,00, è consentito il versamento in 3 rate quadrimestrali di pari importo, con scadenza 31/01, 31/05 e 30/09.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli articoli successivi considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

ARTICOLO 14 - Accertamenti e Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

ARTICOLO 15 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
 4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

ARTICOLO 16 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Qualora l'organo accertatore sia diverso dalla Polizia Locale, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere copia del verbale alla Polizia Locale.

ARTICOLO 17 – Sospensione dell'attività' di vendita

1. L'attività di vendita sull'area mercatale è sospesa, previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni ed esclusivamente per i debiti contratti nell'anno in corso, per un massimo di venti giorni in caso di mancato pagamento di eventuali quote di partecipazione e/o rimborsi. Nel caso di mercati con cadenza settimanale, i venti giorni sono da intendere come tre giornate di mercato.
2. I concessionari di posteggio che, per i precedenti anni, risultano morosi per debiti contratti nei confronti dell'Amministrazione in riferimento alla propria attività commerciale, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione della stessa per 60 giorni.
3. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute, relative ai precedenti anni, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio Tributi o dalla società eventualmente incaricata della riscossione dei tributi comunali e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro le scadenze previste dal piano di rateizzazione. La rateizzazione può essere concessa, su richiesta del debitore, sulla base delle modalità indicate nel vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali.
4. Nel caso in cui il debitore non assolva il pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione di posteggio per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della stessa e la decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.
5. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione del canone unico patrimoniale, della Tassa Rifiuti, delle quote di partecipazione e/o rimborsi di cui al comma 2, avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario, oppure secondo altre modalità stabilite dal Comune.

ARTICOLO 18 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

ARTICOLO 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

ARTICOLO 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento del canone per i mercati, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, sono stabiliti come di seguito indicato: a) rata unica: entro il 30/06/2021
b) versamenti in tre rate per importi superiori a € 250,00
 - prima rata entro il 30/06/2021;
 - seconda rata entro il 30/09/2021;
 - terza rata entro il 31/12/2021
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

Rispetto alla tariffa standard di riferimento, viene compiuta una valutazione del maggiore o minor valore, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano utilizzando i seguenti coefficienti di maggiorazione o di riduzione

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCCUPAZIONE PERIODO INFERIORE ALL'ANNO	COEFFICIENTI OCCUPAZIONE PERIODO INTERO ANNO.
1) occupazioni realizzate in mercati a cadenza settimanale compresi produttori agricoli		0,97
2) occupazioni realizzata da spuntisti	0,93	
3) occupazioni realizzate in occasione di fiere	0,93	
4) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,93	